

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 321-B

## PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella seduta del 24 marzo 1950*

MODIFICATA DALLA COMMISSIONE SPECIALE DEL SENATO DELLA RE-  
PUBBLICA PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI DAL  
GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE

*nella seduta del 9 giugno 1950 (Stampato n. 976)*

d'iniziativa dei Deputati **NUMEROSO, LEONE, RICCIO, CASERTA e PIETROSANTI**

Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 13 giugno 1950*

### TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ARTICOLO UNICO.

I decreti legislativi 2 dicembre 1947, numero 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, sono ratificati senza modificazioni.

Il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza

### TESTO

APPROVATO DALLA COMMISSIONE SPECIALE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI

#### ARTICOLO UNICO.

*Identico.*

*Identico.*

sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48° anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso ».

*Art. 2.* — È sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, tuttora trattenuti in servizio per effetto dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

« Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione.

« Contro le decisioni delle commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al comando generale del Corpo. I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, siano stati congedati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di età fissati dall'articolo 1 della presente legge potranno, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli effetti amministrativi, dal giorno della riassunzione ed essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

« Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 ».

*Art. 3.* — È sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi oltre il 30 giugno 1950 fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente, ma, comunque, non oltre il 15 aprile 1951 ».

*Art. 3.* — È sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente e rimasti nel Corpo in qualità di trattenuti sono collocati a riposo, a partire dal 1° dicembre 1949, al compimento dei limiti di età stabiliti dal precedente articolo 1, per i pari grado del servizio permanente.

*Identico.*

*Identico.*

« Per il personale trattenuto o riassunto, ai sensi del presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651 ».

*Art. 3-bis (nuovo).* — « I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi non oltre il 15 aprile 1951 ».

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Art. 4 (nuovo).* — « Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, numero 307, e dall'articolo 1 della presente legge, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati, di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dall'articolo 3 della presente legge, è considerato utile ai fini della pensione ».

*Art. 3-ter (nuovo).* — « Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dal precedente articolo 3, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dal precedente articolo 3-*bis*, è considerato utile ai fini della pensione ».